

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

(PROVINCIA DI VICENZA)

**CONVENZIONE PER L'ASSENAZIONE DI BENI CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ E TRASFERITI AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
(ex art. 48, comma 3, lett. c-bis del D.Lgs. n. 159/2011)**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

in Montecchio Maggiore (VI), nella sede municipale, Via Roma, n. 5, sono presenti:

II COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (di seguito denominato“*Concedente*” o “*Comune*”), con sede in Via Roma 5 – codice fiscale

00163690241, rappresentato da _____ nato a _____ il

_____, domiciliato per la carica presso l'Ente nel cui interesse agisce che

interviene al presente atto nella sua qualità di _____ e che

agisce ai sensi dell'art. 107 comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267

del 18 agosto 2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali,

E

_____, iscritta nel Registro _____ (di

seguito denominato “*Assegnatario*”) con sede in

_____, C.F./P.IVA _____, in

persona del proprio legale rappresentante Sig./Sig.ra

- in data 19.01.2023, perveniva all'Ente il decreto prot. n. 85662 del 30.12.2022, acquisito al prot. com.le n. 1980/2023, avente a oggetto i seguenti immobili: Foglio 8, part. 681, sub. 6, 7, 8, 14, 15, 66, 65, 64, 63, 62, 23, 24, 57, 56, vincolati alla realizzazione di scopi sociali;

- con deliberazione n. 5 del 15.02.2023 il Consiglio Comunale acquisiva al patrimonio indisponibile comunale, a titolo gratuito, gli immobili confiscati, ivi inclusi quelli oggetto della presente convenzione, al fine di utilizzarli per le finalità prestabilite, nel rispetto delle condizioni di cui al D.Lgs. 159/2011;

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 11/04/2024, l'Amministrazione comunale ha dettato le linee di indirizzo per l'individuazione di Enti di Terzo Settore cui assegnare beni confiscati alle mafie, per finalità sociali:

- con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta apposita selezione pubblica finalizzata all'individuazione di Enti e Associazioni, cui assegnare, a titolo gratuito, alcuni immobili confiscati in via definitiva siti in Via Bacchiglione n. 2 in Montecchio Maggiore (VI), per la realizzazione delle seguenti finalità:

-Prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, bisogno o disagio individuale e familiare, con particolare riferimento alla progettualità c.d. "Dopo di noi";

-Co-housing sociale, ovvero condivisione di spazi, ambienti di vita ed esperienze, di persone in condizione di fragilità per disabilità, disagio individuale e familiare;

- l'Avviso pubblico, approvato con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____

e i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente

in data _____ ;

- con provvedimento n. _____ del _____, è stata approvata la

graduatoria di merito e i singoli beni, oggetto di unico Lotto, meglio

rappresentati nella documentazione catastale allegata (all. A) al presente atto

sono stati assegnati a _____ (di

seguito anche "Assegnatario") che ha dichiarato di essere in possesso dei

requisiti previsti dall'Avviso pubblico;

- nell'ambito dell'istruttoria pubblica di cui sopra, l'Assegnatario ha

presentato una Proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di un'attività

di _____, in linea con le precitate finalità

dell'Avviso pubblico, con le seguenti caratteristiche

_____ ;

- con determina n. _____ del _____ è stata disposta

l'assegnazione a titolo gratuito degli immobili di cui sopra nello stato di fatto

e di diritto in cui si trovano al momento della consegna all'Assegnatario.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Scopo primario dell'assegnazione è la valorizzazione dei beni confiscati,

finalizzata a permettere alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di

riappropriarsi delle risorse sottratte illecitamente alla collettività, mettendole

al servizio della cittadinanza attiva e del bene comune, attraverso

l'incentivazione del protagonismo degli Enti del Terzo settore e lo sviluppo di

un modello socialmente responsabile, in grado di conciliare il riuso dei beni confiscati con il raggiungimento di specifici obiettivi quali quello della prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, bisogno o disagio individuale e familiare, con particolare riferimento alla progettualità c.d. “Dopo di noi”, nonché del Co-housing sociale, ovvero condivisione di spazi, ambienti di vita ed esperienze, di persone in condizione di fragilità per disabilità, disagio individuale e familiare.

Art. 2 – PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI

Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto e i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale dell’atto medesimo.

Art. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

A tal fine, all’esito dell’istruttoria pubblica richiamata nelle premesse, il Comune di Montecchio Maggiore, alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, assegna a _____, che accetta, il Lotto n.1 costituito da n. 5 unità immobiliari, con annessi box auto e ammobiliati, site in Montecchio Maggiore, identificate al NCEU del medesimo comune come segue:

- Foglio 8, part. 681, sub. 6 Appartamento in condominio piano terra, con annesso box auto Foglio 8, part. 681 sub 66;
- Foglio 8, part. 681, sub 7 Appartamento in condominio piano terra, con annesso box auto Foglio 8, part. 681 sub 65;
- Foglio 8, part. 681, sub 8 Appartamento in condominio piano terra, con annesso box auto Foglio 8, part. 681 sub 64;
- Foglio 8, part. 681, sub 14 Appartamento in condominio piano primo, con annesso box auto Foglio 8, part. 681 sub 63;

- Foglio 8, part. 681, sub 15 Appartamento in condominio piano primo, con annesso box auto Foglio 8, part. 681 sub 62; per la realizzazione della “Proposta progettuale vincitrice”.

Quanto disposto nella presente Convenzione riguarda sia gli immobili con annessi box auto sia gli arredi in essi contenuti al momento della consegna.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E CONSEGNA DEGLI IMMOBILI

I beni oggetto della presente procedura sono assegnati gratuitamente per la durata di 10 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, rinnovabile una sola volta per un periodo ulteriore di cinque anni, su istanza scritta dell’Assegnatario da presentarsi non oltre il termine di 8 (otto) mesi prima della scadenza e previa valutazione da parte dell’Amministrazione degli esiti dell’azione svolta, dello stato dei beni concessi e della perdurante sostenibilità della proposta progettuale. Saranno, a tal fine, oggetto di specifica verifica:

- la sussistenza e la permanenza in capo all’Assegnatario dei requisiti necessari per la partecipazione all’Avviso;
- il perseguimento delle finalità di cui al “Progetto vincitore”.

È esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito.

Non possono esservi assegnazione o mantenimento della disponibilità degli immobili, disgiunti dalla realizzazione della Proposta progettuale per la quale gli stessi sono stati assegnati.

È fatto espresso divieto di sub-assegnare gli immobili ad altri soggetti, sotto qualsiasi forma o a mezzo di qualsivoglia strumento giuridico e/o di destinarli ad attività diverse da quelle risultanti dalla Proposta progettuale.

Il riscontrato sub-affidamento, anche parziale, degli immobili e/o delle attività di cui alla Proposta progettuale ad altri soggetti e/o l'effettuazione negli stessi di attività difformi e/o non autorizzate comporta l'immediata decadenza dalla presente Convenzione.

Art. 5 – ACCESSO ALL'IMMOBILE

L'Assegnatario, per tutta la durata dell'assegnazione, consente l'accesso agli immobili da parte dei soggetti incaricati dal Comune, in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni per la verifica dell'effettiva attuazione della Proposta progettuale e/o delle condizioni degli immobili assegnati.

L'Assegnatario è tenuto a consentire la visita e l'accesso anche senza preavviso.

Art. 6 – CONSEGNA DEL BENE

Gli immobili vengono consegnati all'Assegnatario, per le finalità indicate in premessa e per la realizzazione della Proposta progettuale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Al momento della consegna verrà redatto un verbale con relativo inventario.

L'Assegnatario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza degli immobili e delle condizioni, anche di manutenzione, dei medesimi, nonché dei luoghi oggetto dell'assegnazione.

L'Assegnatario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versano gli immobili, anche dal punto di vista energetico, nonché dello stato degli impianti.

L'Assegnatario rinuncia a ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Comune e a ogni azione nei confronti di

quest'ultimo per eventuali vizi o difetti degli immobili, manlevando e tenendo indenne il Comune stesso da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.

La formale e definitiva consegna degli immobili avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in contraddittorio, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").

Dal momento della consegna e per tutta la durata dell'assegnazione, l'Assegnatario assume la responsabilità di custode degli immobili.

Alla cessazione dell'assegnazione, l'Assegnatario dovrà restituire gli immobili in buono stato di conservazione.

Art. 7 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ

L'Assegnatario esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, derivanti da qualsiasi causa conseguente all'utilizzazione degli immobili assegnati. Si rinvia al riguardo agli obblighi assicurativi di cui all'art. 12.

L'Assegnatario è soggetto a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e, quindi, si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da ogni conseguenza per la loro inosservanza.

L'Assegnatario si impegna a ottenere tutte le eventuali autorizzazioni pubbliche, restando esclusa ogni responsabilità del Comune per il diniego di autorizzazione, sospensione o limitazione dell'esercizio dell'attività del medesimo Assegnatario, derivante da eventuali leggi o regolamenti.

Art. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA

A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna di cui all'art. 6, l'Assegnatario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria degli immobili e a

qualsiasi attività necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nell'assegnazione, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi.

Ove si rendessero necessari lavori urgenti e indifferibili, l'Assegnatario dovrà darne tempestiva comunicazione, a mezzo PEC, al Comune.

L'Assegnatario non ha e non avrà diritto a rimborsi e/o indennità da parte del Comune per l'esecuzione degli interventi, per le attività di manutenzione, nonché per i miglioramenti apportati agli immobili, ivi comprese le accessioni e le addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento agli immobili, si riterranno comunque inseparabili dai medesimi.

La violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria a carico dell'Assegnatario comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 15 e, nei casi più gravi, la decadenza dalla Convenzione ai sensi di quanto disposto dal medesimo articolo. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso di cessazione del presente rapporto contrattuale, ove l'Assegnatario non riconsegna gli immobili al Comune nei termini pattuiti, quest'ultimo potrà procedere allo sgombero coattivo in via amministrativa con addebito di spesa a carico dell'Assegnatario stesso.

**Art. 9 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI –
CUSTODIA E VIGILANZA – RESPONSABILITÀ
DELL'ASSEGNATARIO**

L'Assegnatario si obbliga a esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le attività di cui alla Proposta

progettuale, secondo gli standard rappresentati in sede di partecipazione alla procedura.

Nello svolgimento delle predette attività l'Assegnatario, manlevando e tenendo espressamente e integralmente indenne il Comune da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o da pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga a osservare e/o far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, europee, statali e locali.

L'Assegnatario dovrà osservare nei confronti del personale (dipendenti e/o soci lavoratori) impiegato e/o coinvolto nelle attività oggetto della proposta progettuale, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi.

I suddetti obblighi vincolano l'Assegnatario indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Qualora l'Assegnatario si avvalga di volontari, lo stesso dovrà rispondere a tutti gli effetti dell'attività dagli stessi prestata, assicurandoli contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre a farsi carico delle eventuali spese da questi effettivamente sostenute.

L'Assegnatario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione agli interventi e alle attività di cui alla presente Convenzione, rimanendo in ogni caso il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità

al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte dell'Assegnatario, che terrà sempre indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

Si rinvia al riguardo agli obblighi assicurativi di cui all'art. 12.

Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico dell'Assegnatario, al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse.

Sono egualmente a carico dell'Assegnatario eventuali tasse e imposte locali e nazionali gravanti sugli immobili.

L'Assegnatario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e la vigilanza degli immobili e delle attività svolte.

L'Assegnatario sosterrà ogni onere e incumbente necessario, rimanendo direttamente responsabile in caso di carenza e/o mancata sorveglianza.

È fatto divieto all'Assegnatario, pena la decadenza dalla Convenzione, di subaffidare, anche parzialmente, le attività relative alla Proposta progettuale e/o di svolgere negli immobili attività diverse da quelle previste dalla Proposta progettuale.

Qualora, nel corso dell'Assegnazione, emerga la necessità/opportunità di addivenire, anche tenuto conto delle esperienze maturate e dei risultati raggiunti, a una declinazione parzialmente difforme delle attività previste, l'Assegnatario trasmetterà a tal fine al Comune formale istanza di variazione integrativa e/o modificativa, purché quest'ultima preservi gli elementi essenziali e caratteristici dell'originaria Proposta progettuale.

Il Comune, valutata l'istanza, potrà accoglierla o respingerla con proprio provvedimento motivato.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

Sono a carico dell'Assegnatario i seguenti obblighi:

a) divieto di utilizzare gli immobili quale sede legale dell'ente/associazione/cooperativa/fondazione/ATI/ATS;

b) denunciare la detenzione degli immobili, con il conseguente pagamento di tutte le imposte a carico dell'Assegnatario;

c) avviare l'attività relativa al progetto entro tre mesi dalla stipula del presente contratto;

d) utilizzare i beni oggetto dell'assegnazione per la realizzazione delle attività della Proposta di progettuale;

e) mantenere inalterata la destinazione dei beni assegnati;

f) informare immediatamente il Comune in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato di detenzione;

g) comunicare costantemente e immediatamente al Comune qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;

h) sostenere interamente l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili, nonché le spese ordinarie di proprietà (a titolo esemplificativo assicurazione, spese amministratore) e alle spese reversibili (a titolo esemplificativo riscaldamento, acqua, pulizia ascensore);

Il pagamento delle spese condominiali ordinarie a carico dell'Associazione non potrà essere sospeso, né ritardato per alcun motivo, salvo far valere ogni eventuale ragione in separato giudizio. Le spese condominiali ordinarie dovranno essere versate dall'Assegnatario direttamente all'Amministratore del Condominio e copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa a mezzo PEC al Comune;

i) partecipare alle assemblee condominiali in rappresentanza dell'Amministrazione comunale;

l) rispettare il regolamento condominiale che l'Assegnatario dichiara di conoscere;

m) comunicare alle società erogatrici dei servizi e al Comune il subentro nelle utenze attive, facendosi carico delle relative spese e/o attivare quelle non presenti e ritenute necessarie allo svolgimento dell'attività da insediare, sempre a totale propria cura e spese;

n) adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa;

o) restituire, al termine del rapporto contrattuale, i beni nella loro integrità, salvo i lavori effettuati e il normale deperimento d'uso;

p) comunicare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione i nominativi del personale impiegato all'interno dei locali per l'esecuzione del progetto, assunto secondo la normativa vigente, con l'indicazione del livello contrattuale, qualifica professionale e titolo di studio;

q) inviare a mezzo PEC, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, da trasmettere al Comune, Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Patrimonio;

r) comunicare puntualmente l'elenco e le generalità delle persone inserite nel progetto e che fruiranno degli spazi messi a disposizione;

s) farsi carico delle problematiche connesse allo svolgimento del progetto, ad esempio in caso di incompatibilità della persona con il contesto di vita.

È proibito all'Assegnatario, senza preventivo consenso scritto del Comune e senza aver prima conseguito le eventuali prescritte autorizzazioni o concessioni:

1) far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti;

2) tenervi in deposito qualsiasi quantità di liquidi infiammabili o materie comunque pericolose;

3) esporre cartelli, insegne o scritte senza il preventivo permesso del Comune e senza aver conseguito le eventuali autorizzazioni o concessioni prescritte.

ART. 11 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE:

REVOCA – DECADENZA – RISOLUZIONE

L'assegnazione dei beni può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento e recesso, quest'ultimo motivato e documentato con preavviso di almeno sei mesi.

È fatta salva la facoltà per l'Ente di far cessare il rapporto e chiedere la restituzione del bene con preavviso di sei mesi.

Viene pronunciata la decadenza e risolto ipso iure il contratto, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

a) mutamento dell'uso pattuito per la struttura;

b) mancata o difforme esecuzione del progetto assentito e/o mancata funzionalizzazione degli immobili assegnati in rapporto alla realizzazione della Proposta progettuale entro tre mesi dalla consegna degli stessi, salvo comprovate cause di forza maggiore e/o ragioni non imputabili all'Assegnatario;

c) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;

d) venire meno della soggettività giuridica in capo al soggetto assegnatario;

e) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;

f) avvio di una procedura concorsuale a carico dell'assegnatario;

g) grave inadempienza dell'Assegnatario agli obblighi previsti dal presente contratto e alla conduzione degli immobili;

h) mancato pagamento di fatture o di utenze o di spese condominiali (si precisa che il mancato pagamento si riferisce anche a una sola fattura);

i) comportamenti lesivi dei diritti e della quiete dei condomini e dei vicini;

l) ogni altro comportamento contrario alla buona fede e alle norme di comune diligenza e prudenza;

m) mancato rispetto del Regolamento condominiale.

Il presente contratto in ogni caso sarà dichiarato decaduto, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- qualora l'Assegnatario ceda a terzi, anche parzialmente, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Comune, il contratto;

- qualora venisse riscontrata la violazione delle norme riguardanti il divieto di sub-assegnare, anche parzialmente, gli immobili e/o le attività previste dalla Proposta progettuale;

- qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Assegnatario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- qualora vengano accertate a carico dell'Assegnatario cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84 del Codice antimafia;

- qualora l'Assegnatario perda i requisiti richiesti per la partecipazione all'Avviso pubblico;

- qualora l'Assegnatario non stipuli e/o rinnovi le polizze assicurative.

L'individuazione dei casi di decadenza risponde all'esigenza primaria di impedire che i diritti discendenti dalla presente Convenzione vengano esercitati dall'Assegnatario in modo non confacente allo scopo solidaristico che la Convenzione stessa si propone, ogniqualvolta l'abuso di tali diritti, realizzando finalità diverse da quelle per le quali l'ordinamento li ha consentiti, ne vanifichi la ratio.

ART. 12 - RESPONSABILITA' DELL'ASSEGNATARIO:

ASSICURAZIONI

L'assegnatario è costituito custode dei locali concessi, dei loro impianti e attrezzature ed esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivare a quest'ultimo da fatti dolosi e colposi di qualunque soggetto, compresi i terzi.

Esonera, altresì, il Comune da ogni responsabilità che possa derivare allo stesso da incendio e furto.

L'Assegnatario è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsivoglia danno causato dall'esercizio degli immobili concessi anche per spandimento/perdite d'acqua, fuga di gas, corto circuito, sempre che non siano causati da parte di impianti già soggetti alla manutenzione straordinaria da parte Comune, nonché da ogni abuso o trascuratezza. A tal fine, l'Assegnatario si impegna a effettuare sugli impianti la manutenzione ordinaria periodica per il loro corretto funzionamento e a segnalare ogni anomalia che necessiti di intervento straordinario.

L'Assegnatario ha stipulato contratto di assicurazione RCT/RCO n. _____

in data _____ con l'assicurazione

Agenzia di _____ a copertura dei seguenti danni eventualmente

provocati nel corso del servizio:

- ai beni del Comune che il medesimo ha dato in disponibilità all'Assegnatario o di terzi;
- agli utenti del servizio e loro beni;
- a terzi che per qualsiasi motivo sono autorizzati a stazionare all'interno del complesso dei beni compresi i dipendenti del Comune.

Si segnala che l'assicurazione RCT/RCO deve riportare espressamente che *"il Comune di Montecchio Maggiore è incluso nei Terzi"*.

Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico dell'Assegnatario e non possono essere opposte al Comune.

ART. 13 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI

L'Assegnatario si obbliga a mantenere nei locali il massimo ordine e la più scrupolosa pulizia, impedendo con ogni accorgimento che i locali stessi emanino esalazioni sgradevoli o nocive.

L'Assegnatario sarà tenuto, altresì, a mantenere in condizioni di pulizia e decoro, nonché prive da qualsiasi ingombro, le parti comuni quali passaggi, cortili, eccetera.

L'Assegnatario risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.

ART. 14 – PENALI.

In caso di inadempimento da parte dell'Assegnatario degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, il Comune inoltrerà all'indirizzo PEC indicato dall'Assegnatario stesso formale contestazione di addebito, in relazione alla

quale l'Assegnatario potrà fornire motivate controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione.

Il Comune, valutate le controdeduzioni, potrà accoglierle – dettando, se necessario, prescrizioni e/o fissando un periodo di tempo all'Assegnatario per adempiere – oppure respingerle.

Nel caso in cui l'Assegnatario non fornisca riscontro alla contestazione di addebito succitate oppure non si adegui entro il termine fissato alle prescrizioni, oppure le controdeduzioni non vengano accolte, la Convenzione si intenderà “ipso iure” decaduta.

Il Comune si riserva di applicare una penale per inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nella misura di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi stessi, fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di risarcire il maggior danno.

Sono, altresì, stabilite le seguenti penali:

- interruzione delle attività previste dalla Proposta progettuale non dipendente da causa di forza maggiore: Euro 500,00;

- mancato rispetto delle disposizioni normative/regolamentari afferenti alle attività di cui alla Proposta progettuale: Euro 500,00;

-mancata comunicazione dei mutamenti relativi al legale rappresentante dell'Assegnatario: Euro 500,00.

La comminazione delle penali farà seguito alla formale contestazione da parte del Comune, che assegnerà un termine congruo per la formulazione delle controdeduzioni, stabilito in almeno 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'addebito.

Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere pagati entro trenta giorni dalla comunicazione della contestazione da parte dell'Assegnatario.

Art. 15 – REVOCA

Il Comune potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla revoca della Convenzione per sopravvenute, improrogabili e motivate esigenze di carattere pubblico.

Art. 16 – RECESSO DELL'ASSEGNETARIO

L'Assegnatario non potrà recedere dal rapporto convenzionale prima che siano trascorsi 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del suddetto termine, il Comune, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto di incamerare, a titolo di indennizzo, la cauzione di cui all'art. 12.

Ove, successivamente al termine di cui sopra, l'Assegnatario voglia recedere dalla presente Convenzione dovrà dare al Comune un preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di indennizzo, a valere sulla cauzione di cui al precedente art. 12, di un importo pari a un decimo della cauzione stessa.

Nei casi di recesso di cui al presente articolo, l'Assegnatario sarà tenuto all'immediata restituzione degli immobili, liberi da persone e/o cose, senza poter vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Assegnatario tutte le eventuali spese per la stipula del presente atto.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione, viene escluso espressamente il differimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Vicenza.

ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Le Parti del presente atto si impegnano a rispettare il Codice di Comportamento del Comune di Montecchio Maggiore, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 211 del 06.12.2021, che dichiarano di ben conoscere. Il mancato rispetto del Codice di Comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto ai sensi degli art. 1453 c.c. e seguenti per esclusiva iniziativa del Comune.

ART. 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Le Parti dichiarano di conoscere, accettare e rispettare il Protocollo di legalità di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 271/2019 del Comune di Montecchio Maggiore, ritenendolo come integralmente riportato nel presente contratto e al quale espressamente si rinvia e anche se non materialmente allegato.

Art. 21 – PANTOUFLAGE

Le Parti dichiarano di non incorrere nel divieto di cui all'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001 (c.d. Pantouflage). Al riguardo sono consapevoli che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter sopracitato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per

i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 22 – COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

La presente Convenzione è risolta immediatamente e automaticamente, qualora dalle informazioni acquisite dagli Enti di competenza sulla moralità dei soci e/o degli amministratori dell'assegnatario e/o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Assegnatario possa subire tentativi d'infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività successivamente alla stipula della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011.

Art. 23 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il presente atto dovranno, a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità, essere eseguite via PEC ai seguenti indirizzi:

- per il Comune: montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net

- per l'Assegnatario _____

L'Assegnatario indica, quale proprio Referente per le interlocuzioni con il Comune e cui il Comune indirizzerà tutte le comunicazioni relative alla gestione del progetto che si intende realizzare, il/la Sig./Sig.ra _____.

ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per le attività realizzate nell'ambito del progetto l'Assegnatario è tenuto ad operare in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

L'Assegnatario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento della gestione adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

Il personale impiegato dall'Assegnatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali degli utenti deve essere effettuato unicamente per le finalità connesse alla realizzazione del progetto e secondo le modalità a ciò strettamente correlate.

Art. 25– DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto si rinvia alle disposizioni del codice civile ove non derogate dalla presente Convenzione.

Art. 26 – ALLEGATI

Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- a. planimetrie immobili;
- b. proposta progettuale presentata dall'assegnatario in sede di partecipazione alla procedura selettiva;
- c. APE (Certificato di Prestazione Energetica).

Letto, approvato e sottoscritto.

Montecchio Maggiore, lì

per il Comune di Montecchio Maggiore

Il dirigente dott. _____

Firmato digitalmente

per l'Assegnatario

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente

A norma e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. l'Assegnatario dichiara di avere preso completa visione e di approvare espressamente quanto contenuto nel presente contratto.

per l'Assegnatario

Il Legale Rappresentante

Firmato digitalmente